REGOLAMENTO (CEE) N. 2859/73 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1897/73, che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 [4], prevede, all'articolo 4, che il premio di denaturazione deve essere fissato prima dell'inizio della campagna e per la durata di quest'ultima ; ch'esso può, tuttavia, essere modificato in caso di minaccia di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali ;

considerando che il mercato mondiale del frumento tenero ha evoluto rapidamente verso una situazione tesa ; che tale situazione ha comportato successivamente la limitazione della durata di validità dei titoli d'esportazione, la scomparsa dei prelievi all'importazione, l'instaurazione di un prelievo all'esportazione ; che, dinanzi allo sviluppo di una tale situazione è opportuno diminuire ancora l'attrattivo per il frumento tenero denaturato che, grazie ad un premio ancora troppo importante date le circonstanze attuali, fa concorrenza soprattutto all'orzo la cui tenuta sul mercato fa temere degli apporti importanti all'intervento ;

considerando che l'insieme di tali elementi minaccia di perturbare il mercato e che è quindi opportuno diminuire il premio di denaturazione definito dal regolamento (CEE) n. 1897/73 della Commissione, dell'11 luglio 1973, che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1973/1974 [5] ;

considerando che il buon funzionamento della regolamentazione comunitaria non esige più, in linea di massima, di mantenere un regime speciale per il premio di denaturazione nei nuovi Stati membri ; che, tuttavia, per l'Irlanda la soppressione di tale regime speciale avrebbe un'incidenza troppo forte e che è quindi opportuno conservargliele, ma in misura inferiore alla precedente ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° novembre 1973 il premio di denaturazione fissato dall'articolo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 1897/73, aumentato secondo le disposizioni del capoverso 2 di tale articolo, è modificato conformemente alla tabella allegata.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1897/73 è sostituito dal testo seguente :

« L'importo totale del premio è aumentato, in Irlanda, di 3 unità di conto alla tonnellata ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.
(5) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Importo del premio di denaturazione (1) del frumento tenero per il periodo 1° novembre 1973 — 31 luglio 1974 compresi gli aumenti risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1897/73

	In unità di conto alla tonnellata
Novembre 1973	7,00
Dicembre 1973	7,22
Gennaio 1974	7,44
Febbraio 1974	7,66
Marzo 1974	7,88
Aprile 1974	8,10
Maggio 1974	8,32
Giugno 1974	8,32
Luglio 1974	8,32

(1) L'importo totale del premio è aumentato in Irlanda di 3 u.c./t.